



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEI MEDIATORI FAMILIARI (ART. 12 BIS E SS. DISP. ATT. C.P.C.) TENUTASI IL GIORNO 22 GENNAIO 2025, ORE 12.00

Il giorno 20 MARZO 2025, alle ore 12.00 presso la stanza del Presidente del Tribunale di Velletri si è riunito il Comitato in epigrafe per il prosieguo della valutazione delle domande pervenute e per la predisposizione dell'elenco dei Mediatori familiari ai sensi dell'art. 12 bis e 12 ter disp. Att. C.p.c. introdotti dal D.L. n. 149/2022

Sono presenti:

- Il Dott. Antonino Pasquale La Malfa - Presidente del Tribunale di Velletri che presiede il Comitato;
- Il Dott. Giovanni Tagliatela - Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri;
- La Dott.ssa Russo Maria Cecilia - designata dalle Associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco presso il Ministero dello Sviluppo Economico
- La Cancelliera Esperta Dott.ssa Romina Riccardi – segretario del Comitato

Il Comitato procede all'esame delle integrazioni pervenute e delle ulteriori domande.

- 1) La domanda presentata in data 30.10.2024 da Castaldo Alessandra, vista la documentazione prodotta in data 04.02.2025, ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita e certificazione AEMEF dalla quale risulta iscritta dall'anno 2018, viene ammessa dal Comitato;

- 2) La domanda presentata in data 30.10.2024 da Filippi Silvia, vista la documentazione prodotta in data 24.02.2025 ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita, viene ammessa dal Comitato;
- 3) La domanda presentata in data 31.10.2024 da Tribioli Margherita e la successiva integrazione documentale prodotta in data 05.02.2025, ovvero estratto per riassunto dell'atto di nascita. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;
- 4) La domanda presentata in data 28.10.2024 da Maragno Maria Grazia e la successiva integrazione documentale prodotta in data 31.01.2025, ovvero copia del documento e del codice fiscale, documentano che la stessa abbia i requisiti previsti dal D.lvo 149/2022. Per questo motivo il Comitato decide di ammettere l'istante all'elenco;
- 5) La domanda presentata in data 23.10.2024 da Natalucci Simona veniva integrata dalla stessa con la produzione di copia del documento di identità e codice fiscale unitamente al certificato rilasciato da ASSOMEF. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla

data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;

- 6) La domanda presentata in data 31.10.2024 da Pescatori Antonella e protocollata in data 04.11.2024 risulta essere tempestiva. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;
- 7) La domanda presentata in data 31.10.2024 da Colabucci Maria Antonietta e protocollata solo in data 04.11.2024 risulta essere tempestiva. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;
- 8) La domanda presentata in data 31.10.2024 da Fede Patrizia e protocollata solo in data 04.11.2024 risulta tempestiva. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che

pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;

9) La domanda presentata in data 04/11/2024 da Giallanella Maria Gabriella e protocollata solo in data 04.11.2024 risulta tempestiva. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;

10) La domanda presentata in data 31.10.2024 da Orefice Michela veniva integrata dalla stessa in data 24.02.2025 con il deposito di documenti ed in particolare dichiarazione A.E.ME.F. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;

11) La domanda presentata in data 31.10.2024 da Mazzocchi Alessio veniva integrata dallo stesso in data 24.02.2025 con il deposito di documenti ed in particolare dichiarazione A.E.ME.F. Ritenuto che nella domanda viene

dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;

12) La domanda presentata in data 31.10.2024 da Michela Campegni veniva integrata con reclamo presentato in data 13.02.2025 e deposito dichiarazione A.E.ME.F. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;

13) La domanda presentata in data 30.10.2024 da Schiavi Simona veniva integrata dalla stessa in data 24.02.2025 con il deposito di documenti ed in particolare dichiarazione A.E.ME.F. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della

domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;

14) La domanda presentata in data 31.10.2024 da Marsigli Pamela veniva integrata dal reclamo in autotutela presentato in data 13.02.2025 unitamente a dichiarazione A.E.ME.F. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;

15) La domanda presentata in data 31.10.2024 da Candidi Chiara veniva integrata dal reclamo in autotutela presentato in data 13.02.2025, unitamente a dichiarazione A.E.ME.F. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;

16) La domanda presentata in data 22.10.2024 da Fabiana Romano veniva integrata dal reclamo in autotutela presentato in data 13.02.2025 unitamente a dichiarazione A.E.ME.F. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019,

senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco;

- 17) La domanda presentata in data 31.10.2024 da Basei Giorgio veniva integrata con un'istanza in autotutela presentata in data 13.02.2025 unitamente a dichiarazione A.E.ME.F. Ritenuto che nella domanda viene dichiarata genericamente come data di iscrizione all'associazione A.E.ME.F l'anno 2019, senza specificare il giorno, mese ed anno e ritenendo, inoltre, che l'attestazione dell'A.E.ME.F. non certifica la data di iscrizione ad un'associazione professionale di mediatori familiari alla del 31.10.2019 e che pertanto l'istante non ha documentato di possedere l'iscrizione quinquennale di cui al D.lgvo 149 del 10.10.2022 art 12-quater alla data di presentazione della domanda (31.10.2024); per questo motivo il Comitato decide di non ammettere l'istante all'elenco.

In conclusione, il Comitato ammette all'iscrizione nell'elenco dei Mediatori Familiari del Tribunale di Velletri le domande presentate da:

Castaldo Alessandra

Filippi Silvia

Maragno Mara Grazia

Il Comitato altresì non ammette all'iscrizione nell'elenco dei Mediatori Familiari del Tribunale di Velletri le domande presentate da:

Natalucci Simona

Colabucci Maria Antonietta

Fede Patrizia

Giallanella Maria Gabriella

Orefice Michela

Mazzocchi Alessio

Campegiani Michela

Schiavi Simona

Marsigli Pamela

Candidi Chiara

Romano Fabiana

Basei Giorgio

Tribioli Margherita

Su richiesta del rappresentante dell'Ufficio Procura, oggi presente, rilevato che è stato accertato che i dati pubblicati sul sito A.E.ME.F. divergono da quelli riportati nelle attestazioni, facendo riferimento all'anno 2020 anziché 2019, si richiede che gli atti dei soggetti non ammessi vengano trasmessi alla Procura.

Il Comitato dispone in conformità alla richiesta.

Si precisa che contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notifica ai professionisti.

Si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Velletri e la comunicazione all'Ordine degli Avvocati ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

All'esito della scadenza dei termini per presentare reclamo, in assenza degli stessi, si procederà a pubblicare sul sito del Tribunale di Velletri l'Albo dei Mediatori costituito ad oggi dai seguenti professionisti:

Guerrini Beatrice

Russo Maria Cecilia

Castaldo Alessandra

Filippi Silvia

Maragno Mara Grazia

Verbale chiuso alle ore 13.30.

Il Sostituto Procuratore

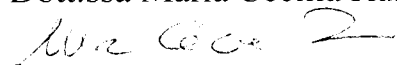
Dott. Giovanni Tagliatela

Il Presidente del Tribunale di Velletri

Dott. Antonino Pasquale La Malfa

Professionista Designato Associazioni

Dott.ssa Maria Cecilia Russo



Il Segretario

Dott.ssa Romina Riccardi

